

C O P I A

MINISTERO
di
Agricoltura, Industria
e Commercio

Roma, 20 Ottobre 1915

Direzione Generale del
Credito e della Previdenza

RISERVATA

Divisione XIII
Sezione II

Prot. N. 28753

Risposta a lettera
del 28/ 8/ 915
N. 8881 =

O G G E T T OQuadro del personale

Ho esaminato attentamente le considerazioni svolte nella lettera qui accanto indicata, a riguardo del quadro delle qualifiche e degli stipendi del personale di codesto Istituto. Ma, pure apprezzandone l'importanza e malgrado il mio desiderio di accogliere le insistenze di codesto Consiglio e della S.V., non posso scostarmi dalle osservazioni già comunicate.

Si tratta invero di uno dei caratteri fondamentali della legge, sul quale il Parlamento insistette specialmente. E non credo possibile, a distanza di pochissimi anni, senza che la volontà del legislatore sia mutata, dare al personale una sostanziale stabilità e diritti di carriera non rispondenti, a mio avviso, al criterio direttivo segnato nella legge.

Infatti, l'art. 40 dello schema di regolamento ha, secondo il suo significato letterale, una portata diversa da quella accennata dalla S.V.; ed, ove l'anzianità abbia tanta influenza

Sig. Direttore Generale
dell'Istituto Nazionale
delle Assicurazioni =

R O M A

sul trattamento promesso, il carattere temporaneo dei contratti, la cui rinnovazione non coincide nemmeno con le promozioni, diventa una forma priva di contenuto.

Il contratto temporaneo voluto dalla legge significa invece che l'impiegato è assunto per un periodo di tempo a determinate condizioni. L'Istituto, alla scadenza, resta completamente libero di rinnovarlo o meno, ed in caso di rinnovazione può variare, come crede, le condizioni, senza che nessuno possa vantare diritti acquisiti.

Saggiamente avverte la S.V. che criterio industriale significa applicazione di concetti economici, ed a ragione Ella ricorda che grandi aziende bancarie hanno adottato il sistema di una certa garanzia di stabilità e di carriera al personale. Ma il danno che non esiste o è attenuato nelle Società per azioni dal loro ordinamento tutto orientato verso la remunerazione del capitale, che direttamente esercita il controllo, può essere sensibile per gli Istituti pubblici di previdenza: e perciò il Parlamento riconobbe nel così detto funzionario uno dei pericoli maggiori dell'Istituto Nazionale.

Già con nota del 9 Luglio u.s. N. 91, V.S. mi informava che nel primitivo progetto, si erano dovute introdurre variazioni allo scopo di diminuire il costo. E ciò fu saggio divisamento, perchè secondo il rendiconto del 1913 e la previsione del 1915, le spese di amministrazione superano di già i margini di caricamento presi a base nella preparazione delle tariffe. L'attuazione del nuovo quadro, che importerebbe subito una maggiore spesa di carattere continuativo, determinerebbe inoltre, almeno per un certo numero di anni, aumenti progressivi:

onde l'eccedenza sui margini di caricamento crescerebbe ancora.

Per tutte queste considerazioni, io non credo che l'ordinamento proposto risponda alla legge. Esso anzi, nel suo insieme ed in molti punti (Commissione del personale, graduazione e procedura delle punizioni ecc.) ricorda la legge ed il regolamento sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato: mentre la legge 4 aprile 1912, N. 305, ha stabilito che gli impiegati di codesto Istituto non sono, nè potranno essere equiparati agli impiegati dello Stato.

Debbo infine osservare che il regolamento del personale, a norma dell'art. 34 dello Statuto, deve avere carattere disciplinare: le norme relative allo stato degli impiegati ed ai loro rapporti con l'Istituto avrebbero sede più opportuna nello Statuto.

Confido che l'On. Consiglio di amministrazione prenderà in attento esame i motivi che non mi consentono di dare approvazione ed esecutorietà al proposto quadro; e vorrà riconoscere come, specialmente nelle attuali circostanze, il Ministero non possa discostarsi dalla rigorosa interpretazione della legge, specie quando si tratta di assumere oneri rilevanti e continuativi.

IL MINISTRO

Fir: CAVASOLA